

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
A PRESTAZIONI RIVALUTABILI E UNIT LINKED

MyLife Protezione Flessibile

Il presente Fascicolo informativo, contenente

- a. Scheda sintetica**
- b. Nota informativa**
- c. Condizioni di assicurazione, comprensive di:**
 - c1) Regolamento della gestione interna separata**
 - c2) Regolamento dei fondi interni assicurativi**
- d. Glossario**
- e. Documento di polizza**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

Mod. VI032/3
Aggiornato al 01/08/2007

INDICE

SCHEMA SINTETICA	3
NOTA INFORMATIVA.....	8
A. INFORMAZIONI RELATIVE AL LLOYD ADRIATICO.....	8
B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, ALLE GARANZIE OFFERTE E AI RISCHI FINANZIARI	8
C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E AI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE	11
D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE.....	14
E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO.....	15
F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI (<i>Capitale EPU</i>)	19
G. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI (<i>Capitale UNIT LINKED</i>).....	20
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	23
REGOLAMENTO FONDO “EPU”	28
REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI.....	29
GLOSSARIO.....	33
DOCUMENTO DI POLIZZA	35
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003	39

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Lloyd Adriatico S.p.A., appartenente al gruppo Allianz.

1.b) Denominazione del contratto

MyLife Protezione Flessibile.

1.c) Tipologia del contratto

Il contratto è composto da una componente a prestazioni rivalutabili (*Capitale EPU*) e da una componente unit linked (*Capitale Unit Linked*).

Le prestazioni previste dal contratto sono, per il *Capitale EPU*, contrattualmente garantite dal Lloyd Adriatico e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi e, per il *Capitale Unit Linked*, espresse in quote di uno o più fondi interni scelti dal Contraente, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contratto, per la componente investita in fondi unit linked, comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

1.d) Durata

Il contratto è a vita intera: la durata coincide con la vita dell'Assicurato. Il Contraente può decidere di riscattare il contratto già dalla fine del periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto, regolato al punto 18 della Nota informativa.

1.e) Pagamento dei premi

Il premio viene pagato in un'unica soluzione. L'ammontare minimo del premio, inclusi i diritti di emissione, è pari a 2.500 euro.

2. Caratteristiche del contratto

MyLife Protezione Flessibile è un contratto d'assicurazione sulla vita a premio unico che garantisce alla quinta ricorrenza annua di contratto la protezione di una parte del premio versato (a scelta tra 100%, 90%, 70%) e consente di partecipare ai rendimenti del mercato azionario.

Il premio viene investito in parte nella gestione separata Fondo "EPU" e in parte nel fondo unit linked "Flessibile Platinum" a seconda del livello di protezione scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

La parte di premio investita nel Fondo EPU gode di una garanzia di rendimento minimo del 2% su base annua mentre la parte di premio investita nel fondo Flessibile Platinum non gode di alcuna garanzia di rendimento minimo, ma permette di partecipare ai migliori rendimenti ottenibili da una gestione dinamica degli investimenti. Inoltre, per le prime 5 rivalutazioni annue del *Capitale EPU*, il rendimento eccedente il 2% annuo viene utilizzato per acquistare quote aggiuntive del fondo Flessibile Platinum.

Alla quinta ricorrenza annua di contratto il capitale presente nel Fondo EPU, pari al premio versato inizialmente moltiplicato per il livello di protezione scelto dal Contraente, viene automaticamente e gratuitamente convertito nel fondo unit linked "Rifugio Classe A", pertanto il contratto diventa esclusivamente di tipo unit linked con due fondi di investimento.

Una parte del premio versato va trattenuta dal Lloyd Adriatico per far fronte ai costi del contratto e quindi tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidato in caso di riscatto o di decesso.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili (rivalutazione) relativo al *Capitale EPU*. **Il Lloyd Adriatico è tenuto a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

3. Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso:

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari alla parte di premio investita nel Fondo EPU rivalutata al tasso di interesse minimo garantito dalla decorrenza alla data del pervenimento della richiesta di liquidazione, più un importo pari al controvalore delle quote del fondo Flessibile Platinum possedute; in caso di decesso trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al controvalore delle quote dei fondi Flessibile Platinum e Rifugio Classe A possedute.

Bonus: in caso di decesso dell'Assicurato trascorso almeno un anno dalla decorrenza il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un bonus sotto forma di maggiorazione del controvalore delle quote che compongono il *Capitale Unit Linked* secondo una misura prefissata, in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso.

Il presente contratto, per la parte investita nel Fondo EPU, prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito del 2% annuo, con consolidamento annuo dello stesso. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita vengono investite nel fondo Flessibile Platinum, quindi non restano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall'articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.

4. Rischi finanziari a carico del Contraente

Per l'investimento nella componente unit linked, il Lloyd Adriatico non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

MyLife Protezione Flessibile prevede l'attuazione da parte del Lloyd Adriatico di un piano di allocazione per conto del Contraente delle partecipazioni agli utili del Fondo EPU eccedenti la misura contrattualmente garantita, ai fini dell'ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto. Si rinvia alla Nota informativa per la descrizione delle relative modalità.

4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente

I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:

- a. ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;
- b. ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore al premio versato.

4.b) Profilo di rischio dei fondi interni di investimento

Per la parte investita nella componente unit linked, il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione dei fondi interni di investimento. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.

Profilo di rischio

	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto alto
Flessibile Platinum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rifugio Classe A	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Costi

Il Lloyd Adriatico, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione interna separata e dai fondi interni di investimento riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata e dei fondi che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% e al lordo dell'imposizione fiscale.

**Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione interna separata "EPU",
Fondo "Flessibile Platinum" (profilo di rischio Alto) e
Fondo "Rifugio Classe A" (profilo di rischio Medio Basso)**

*Premio unico: €5.000
Età: qualunque
% garanzia scelta: qualunque*

*Premio unico: €15.000
Età: qualunque
% garanzia scelta: qualunque*

*Premio unico: €30.000
Età: qualunque
% garanzia scelta: qualunque*

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,75%
10	1,62%
15	1,58%
20	1,56%
25	1,55%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,72%
10	1,61%
15	1,57%
20	1,55%
25	1,54%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	1,71%
10	1,61%
15	1,57%
20	1,55%
25	1,54%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “EPU” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata “EPU” nell’anno precedente	Rendimento minimo riconosciuto ai contratti	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	4,50%	3,00%	4,67%	2,50%
2003	4,30%	2,80%	3,73%	2,50%
2004	4,30%	2,80%	3,59%	2,00%
2005	4,50%	3,00%	3,16%	1,70%
2006	4,60%	3,10%	3,86%	2,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei fondi

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 7 anni dai fondi a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative (o minor periodo per i fondi di più recente istituzione). Non è disponibile il rendimento storico realizzato negli ultimi 10 anni in quanto entrambi i fondi sono di più recente istituzione.

Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”. Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato della gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Per il fondo Flessibile Platinum non è stato introdotto alcun benchmark, come motivato al punto 9.1 della Nota informativa.

Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

	Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni
Fondo “Flessibile Platinum”	9,31%*	12,12%*	8,71%*

	Rendimento medio annuo composto		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 7 anni
Fondo “Rifugio Classe A”	4,13%*	3,65%*	2,95%*
Benchmark	4,64%	4,18%	4,56%

Tasso medio di inflazione			
Ultimi 3 anni	Ultimi 4 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 7 anni
1,90%	2,05%	2,14%	2,29%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

* il rendimento medio annuo composto è calcolato, ove non disponibili i dati storici di rendimento della classe del fondo di recente istituzione, tenendo conto dei dati storici di rendimento della classe originaria del fondo (classe “Flessibile”o Rifugio”).


8. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

Il Lloyd Adriatico S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica

.

LLOYD ADRIATICO S.P.A.
IL PRESIDENTE



dr. Enrico Cucchiani

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione da parte dell'ISVAP.

La Nota informativa si articola in sette sezioni:

- A. INFORMAZIONI RELATIVE AL LLOYD ADRIATICO
- B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, ALLE GARANZIE OFFERTE E AI RISCHI FINANZIARI
- C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E AI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI (*CAPITALE EPU*)
- G. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI (*CAPITALE UNIT LINKED*)

A. INFORMAZIONI RELATIVE AL LLOYD ADRIATICO

1. Informazioni generali

Il contratto viene stipulato con il Lloyd Adriatico S.p.A., la cui forma giuridica è quella di società per azioni, appartenente al gruppo Allianz, ed ha sede legale in Italia, in largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste e capitale sociale di 60.000.000 di euro interamente versato. Il numero telefonico "verde" è 800 841061, il sito internet è www.lloydadriatico.it e l'indirizzo di posta elettronica è info@lloydadriatico.it.

Il Lloyd Adriatico è impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 maggio 1946 (G.U. 5/7/46 n.148) e successive integrazioni.

La società di revisione del Lloyd Adriatico è KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste.

2. Conflitto di interessi

Dato che il Lloyd Adriatico appartiene al gruppo Allianz, presente ed attivo nel campo dell'intermediazione e della gestione finanziaria, per tutelare il Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interessi, essa si impegna ad acquistare, nel caso di titoli emessi da società del gruppo di appartenenza, solo titoli che siano quotati presso mercati regolamentati.

Tuttavia, anche in presenza di potenziale conflitto d'interessi, il Lloyd Adriatico opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti: nelle operazioni sui valori mobiliari e nell'acquisizione dei servizi le condizioni pattuite sono infatti quelle presenti sul mercato.

Il Lloyd Adriatico ha inoltre stipulato accordi con Allianz Asset Management ed Edmond de Rothschild Asset Management per i quali le vengono riconosciute parte delle commissioni di gestione dei fondi che essa va ad acquisire.

Coerentemente a quanto previsto dalla normativa Isvap, qualora tali fondi vengano inseriti nelle unit linked l'utilità andrà riconosciuta agli assicurati nel momento dell'incasso da parte della SGR e di tali poste il cliente troverà apposita nota nel rendiconto annuale.

B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, ALLE GARANZIE OFFERTE E AI RISCHI FINANZIARI

3. Rischi finanziari

Le prestazioni di *MyLife Protezione Flessibile* relativamente al *Capitale Unit Linked* sono collegate al valore delle quote di fondi interni assicurativi, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. I rischi finanziari che il Contraente si assume sottoscrivendo il presente contratto sono, relativamente al *Capitale Unit Linked*, riconducibili ai rischi propri sia di un investimento azionario che obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli azionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (*rischio specifico*) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (*rischio generico e sistematico*);
- il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, connesso all'eventualità che l'emittente, ad esempio per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (*rischio di controparte*);
- il rischio, tipico dei titoli obbligazionari, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (*rischio di interesse*);
- il *rischio di liquidità*, connesso all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi in moneta senza perdita di valore.

Per le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'euro, a tali fenomeni si potrà aggiungere il rischio derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio (*rischio di cambio*).

4. Premio e informazioni sull'impiego dello stesso

Il premio è unico e viene pagato in via anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto. L'ammontare minimo del premio, inclusi i diritti, è pari a 2.500 euro, mentre l'ammontare massimo è di 250.000 euro.

Il premio viene ripartito fra la gestione interna separata Fondo "EPU" e il fondo interno assicurativo "Flessibile Platinum", gestito dal Lloyd Adriatico, in funzione del livello di protezione scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto.

In particolare viene investita nel Fondo EPU la parte di premio che, rivalutata annualmente al tasso minimo garantito del 2%, realizza alla quinta ricorrenza annua di contratto un capitale pari al 70%, 90% o 100% del premio versato.

Una parte del premio versato dal Contraente viene trattenuta dal Lloyd Adriatico per far fronte ai costi del contratto e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidato in caso di riscatto o di decesso. In particolare, il *Capitale EPU* liquidabile in caso di decesso o di riscatto è il risultato della capitalizzazione al tasso di rendimento minimo garantito della somma investita inizialmente nel Fondo EPU, al netto dei predetti costi.

A titolo di esempio riportiamo la scomposizione del premio versato nelle componenti EPU, Flessibile Platinum e costi relativa ad un premio versato pari a €10.000,00.

Livello di protezione scelto dal Contraente (percentuale del premio versato garantita alla quinta ricorrenza di contratto)	Percentuale del premio versato investita nel Fondo EPU	Percentuale del premio versato investita nel fondo Flessibile Platinum	Percentuale di costi applicati al premio versato
70%	63,40%	35,50%	1,10%
90%	81,52%	17,39%	1,10%
100%	90,57%	8,33%	1,10%

I mezzi di pagamento ammessi dal Lloyd Adriatico sono i seguenti:

- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a "Lloyd Adriatico S.p.A." o "Lloyd Adriatico Agenzia di...";
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento da pre-esistente contratto.

Il Lloyd Adriatico non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

5. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

MyLife Protezione Flessibile è un contratto a vita intera: la durata coincide con la vita dell'Assicurato. Il Contraente può decidere di riscattare il contratto secondo le modalità specificate al punto 16 della presente Nota informativa.

La prestazione prevista dal contratto è la seguente:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO:

- in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di durata contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente sarà liquidato un importo pari alla parte di premio investita nel Fondo EPU rivalutata al tasso di interesse minimo garantito dalla decorrenza alla data del pervenimento della richiesta di liquidazione, più un importo pari al controvalore delle quote del fondo Flessibile Platinum possedute;
- in caso di decesso trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente sarà liquidato un importo pari al controvalore delle quote dei fondi Flessibile Platinum e Rifugio Classe A possedute.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il controvalore delle quote che compongono il *Capitale Unit Linked* sarà maggiorato dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni (età computabile), dello 0,5% se ha età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni.

Nel caso di decesso nei primi 5 anni e pervenimento della richiesta trascorsi 5 anni dalla decorrenza, per la determinazione della prestazione viene considerata la data di pervenimento della richiesta.

Per il *Capitale EPU* il Lloyd Adriatico offre la garanzia di conservazione del capitale e il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito del 2% consolidato annualmente. Tali garanzie permettono di ottenere, alla quinta ricorrenza annua di contratto, un capitale pari al 70%, 90%, 100% del premio versato, in funzione della scelta fatta dal Contraente all'atto della stipula. Tale capitale, alla quinta ricorrenza annua di contratto, viene automaticamente e gratuitamente convertito nel fondo unit linked "Rifugio Classe A", per il quale il Lloyd Adriatico non offre alcuna garanzia di carattere finanziario (vedi *Capitale Unit Linked*).

Inoltre, per le prime 5 rivalutazioni annue del contratto, le partecipazioni agli utili del *Capitale EPU* eccedenti la misura minima contrattualmente garantita vengono investite automaticamente e gratuitamente nel fondo Flessibile Platinum, quindi non restano definitivamente acquisite sul contratto.

Per il *Capitale Unit Linked* il Lloyd Adriatico non offre alcuna garanzia di carattere finanziario e pertanto **il Contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote. È possibile che in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote possedute e/o per la presenza di costi gravanti sul contratto l'entità della prestazione corrisposta risulti inferiore al premio versato dal Contraente.**

MyLife Protezione Flessibile prevede l'attuazione da parte del Lloyd Adriatico di un piano di allocazione per conto del Contraente delle partecipazioni agli utili del Fondo EPU eccedenti la misura contrattualmente garantita, ai fini dell'ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto. Per le prime 5 rivalutazioni annue del contratto la differenza tra il rendimento del Fondo EPU attribuito al contratto e il rendimento minimo garantito viene trasferita, automaticamente e senza alcun costo, nel fondo Flessibile Platinum.

6. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili – Capitale EPU

Il presente contratto partecipa ai redditi finanziari che il Lloyd Adriatico ottiene dall'investimento di una parte del premio nella gestione interna, denominata Fondo "EPU" ("Gestione Speciale delle Polizze ad Elevata Partecipazione agli Utili"), separata dalle altre attività del Lloyd Adriatico. Per i dettagli si rinvia alla sezione C della presente Nota informativa.

Il tasso annuo di rivalutazione attribuito è pari all'intero rendimento ottenuto annualmente dalla gestione interna separata EPU, diminuito di una commissione annua di gestione patrimoniale pari a 1,5%.

Alla prima ricorrenza annua del contratto la parte di premio investita nel Fondo EPU viene rivalutata sulla base del tasso annuo di rivalutazione attribuito. La parte di rivalutazione ottenuta in base al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo rimane investita nel Fondo EPU (*Capitale EPU*), mentre l'eventuale eccedenza viene convertita in quote del fondo Flessibile Platinum.

Alle successive quattro ricorrenze annue del contratto, il *Capitale EPU* precedentemente assicurato viene rivalutato sulla base del tasso annuo di rivalutazione attribuito. La parte di rivalutazione ottenuta in base al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo rimane investita nel Fondo EPU (*Capitale EPU*), mentre l'eventuale eccedenza viene convertita in quote del fondo Flessibile Platinum.

Il Lloyd Adriatico garantisce per i primi 5 anni il consolidamento del rendimento minimo garantito ma non delle partecipazioni agli utili eccedenti tale valore, in quanto entrano a far parte del *Capitale Unit Linked*, sul quale il Lloyd Adriatico non offre alcuna garanzia di carattere finanziario.

Gli effetti del meccanismo della rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nella sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

Al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso, gli verrà consegnato il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

7. Valore della quota

Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assicurativo si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente). Tale valore è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Compagnia www.lloydadriatico.it. Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

In caso di riscatto del Contraente o di premorienza dell'Assicurato, il controvalore delle quote del *Capitale Unit linked* si determina moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento al Lloyd Adriatico della relativa richiesta.

C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E AI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8. Gestione interna separata

Il *Capitale EPU* è rivalutato in funzione del rendimento di una specifica gestione interna separata:

- a) denominazione della gestione: Fondo "EPU";
- b) valuta di denominazione: euro;
- c) finalità della gestione: garantire un'adeguata remunerazione alle polizze di assicurazione mediante la gestione professionale degli investimenti in valori mobiliari opportunamente diversificati al fine di minimizzare la volatilità dei risultati attesi;
- d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- e) composizione della gestione: il patrimonio è investito prevalentemente in titoli di debito denominati in euro. Possono essere altresì acquistati prodotti di securitization e similari, crediti, titoli di capitale e quote di OICR la cui natura è coerente con la politica di investimento della gestione interna. Il patrimonio potrà essere anche momentaneamente investito in strumenti di liquidità.
L'area geografica di investimento è rappresentata prevalentemente dai paesi dell' area euro.
Per quanto riguarda i titoli di debito, sono inseriti in portafoglio titoli governativi, titoli obbligazionari di emittenti sovranazionali, enti pubblici e società per azioni. Per i titoli di capitale si fa riferimento a società opportunamente selezionate in base alle prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo.
Potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti dei medesimi gruppi di appartenenza del Lloyd Adriatico, purché siano quotati su mercati regolamentati;
- f) peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo: 0%-10%;
- g) stile gestionale: la composizione del portafoglio è basata, per la parte obbligazionaria, sull'analisi del rischio paese per quanto riguarda i titoli governativi e del rischio di credito per quanto concerne gli emittenti privati.

Con riferimento alla parte azionaria, il portafoglio è costituito privilegiando le seguenti caratteristiche societarie: solidità patrimoniale/finanziaria e prospettive di crescita degli utili nel lungo periodo.

La gestione interna separata è annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998. L'incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste.

9. Fondo interno

Il *Capitale Unit Linked* è direttamente collegato al valore delle quote dei fondi interni d'investimento Flessibile Platinum e Rifugio Classe A gestiti dal Lloyd Adriatico. Riportiamo di seguito descrizione dettagliata di tali fondi interni.

9.1. Fondo Lloyd Adriatico “Flessibile Platinum”

- a. *Denominazione*: Fondo Lloyd Adriatico “Flessibile” quote “Flessibile Platinum” (detto fondo “Flessibile Platinum”);
- b. *Data inizio operatività*: 18 ottobre 2006;
- c. *Categoria del fondo*: fondo flessibile;
- d. *Valuta di denominazione*: euro;
- e. *Finalità del fondo*: massimizzare nel medio-lungo periodo le somme conferite dai sottoscrittori, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni/obbligazioni) in cui investe. L’investimento azionario può comportare nel breve termine il rischio di perdite sul capitale investito;
- f. *Orizzonte temporale minimo consigliato*: 3 – 5 anni;
- g. *Profilo di rischio*: alto;
- h. *Composizione del fondo*: il fondo non ha alcun vincolo sulla composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni) e non condivide alcun fattore di rischio specifico (ad esempio geografico, settoriale, valutario, ecc.);
- i. *Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza del Lloyd Adriatico*: 0%-10%;
- l. *Stile gestionale*: gli strumenti finanziari vengono selezionati con la finalità di ottenere aggiustamenti di portafoglio basati sia sull’analisi dell’andamento dei mercati finanziari (c.d. “market timing”) sia sull’analisi microeconomica e tecnica dei singoli strumenti finanziari oggetto di investimento (c.d. approccio “bottom up”), al fine di ottimizzare un rendimento assoluto, con ricorso all’utilizzo di diverse tipologie di strumenti finanziari;
- m. *Parametro di riferimento (benchmark)*: per questo fondo, che non ha vincoli di asset allocation e non è condizionato da particolari fattori di rischio, non è possibile individuare un preciso indice di riferimento (benchmark). Si reputa comunque che la volatilità media annua attesa della quota (espressa nei termini della “deviazione standard” o “scarto quadratico medio”) possa attestarsi attorno al 15% annuo.

9.2. Fondo Lloyd Adriatico “Rifugio Classe A”

- a. *Denominazione*: Fondo Lloyd Adriatico “Rifugio” quote “Rifugio Classe A” (detto fondo “Rifugio Classe A”);
- b. *Data inizio operatività*: 18 marzo 2004;
- c. *Categoria del fondo*: fondo obbligazionario misto area euro;
- d. *Valuta di denominazione*: euro;
- e. *Finalità del fondo*: massimizzare nel medio periodo le somme conferite dai sottoscrittori, investendo prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 30% all’investimento azionario;
- f. *Orizzonte temporale minimo consigliato*: 2 – 4 anni;
- g. *Profilo di rischio*: medio basso;
- h. *Composizione del fondo*: il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in obbligazioni dell’area euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio in azioni;
- i. *Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza del Lloyd Adriatico*: 0 – 10%;
- l. *Stile gestionale*: gli strumenti finanziari vengono selezionati sulla base di un’analisi macroeconomica e politica dei paesi oggetto di investimento, analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell’andamento della curva dei tassi di interesse;
- m. *Parametro di riferimento (benchmark)*: 75% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-7 anni, 10% MTS BOT, 10% S&P/MIB e 5% Dow Jones Euro STOXX 50. L’obiettivo del Lloyd Adriatico non è quello di replicare l’andamento del benchmark, ma di selezionare gli investimenti, al fine di massimizzare il rendimento del fondo.

Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono il benchmark del fondo Rifugio Classe A:

Indice MTS BOT (già *BOT Banca d’Italia*): è l’indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato.

J.P. Morgan Emu Bond Index 1-7 anni: l’indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell’Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell’EMU, con vita residua compresa tra 1 e 7 anni.

Indice S&P/MIB: rappresenta l'andamento di titoli azionari, nazionali ed esteri, quotati nel mercato borsistico italiano (in Borsa e sul Nuovo Mercato) e selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante e della rappresentazione settoriale.

Indice Dow Jones Euro STOXX 50: rappresenta l'andamento di 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione ("bluechips") quotati nelle principali Borse dell'area Euro.

Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata.

Modalità di valorizzazione delle quote

Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assicurativo si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto complessivo del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il profilo di rischio di ciascun fondo interno assicurativo è stato stimato avendo presente anche la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti almeno settimanali) nel corso degli ultimi tre anni o in alternativa, qualora essa non sia disponibile, del relativo benchmark. L'attribuzione del profilo di rischio segue la scala di valori indicata dall'ISVAP e le linee guida comunicate dall'ANIA alle imprese di assicurazione con nota del luglio 2005, secondo la tabella sottostante:

<i>Volatilità</i>	<i>Profilo di rischio</i>
0% - 3%	Basso
3% - 8%	Medio Basso
8% - 14%	Medio
14% - 20%	Medio Alto
20% - 25%	Alto
25% - +	Molto Alto

Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. **La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

Si evidenzia che le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali i fondi abbiano effettuato investimenti sono riconosciute ai fondi stessi.

La gestione di ciascun fondo è annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998. L'incarico è attualmente affidato alla KPMG S.p.A., via G. Carducci 20, 34122 Trieste.

10. Crediti di imposta

Questa tipologia di credito ha subito notevoli cambiamenti nel corso del tempo.

Attualmente comprende prevalentemente crediti per ritenute su interessi di conto corrente, crediti relativi a imposte su dividendi trattenute all'estero e recuperabili in base alle convenzioni internazionali, crediti d'imposta su fondi d'investimento di diritto italiano.

Per tutte queste poste l'assegnazione al fondo avviene al momento della loro maturazione oppure, qualora non sia possibile determinare l'importo con esattezza, al momento del loro utilizzo in sede di dichiarazione dei redditi della società o al momento dell'incasso dall'autorità fiscale estera (per es. crediti per imposte trattenute all'estero).

D. INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E REGIME FISCALE**11. Costi****11.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**11.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi che gravano sul premio sono:

Caricamenti	Diritti di emissione
1,0%	10 euro

I caricamenti sono applicati sul premio versato al netto dei diritti di emissione.

11.1.2. Costi per riscatto e switch

I costi applicati in caso di riscatto decrescono in funzione delle annualità trascorse dalla decorrenza del contratto secondo la seguente tabella:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza	Penale di riscatto
0	2,5%
1	2,0%
2	1,5%
3	1,0%
4	0,5%
5 e più	0,0%

I costi applicati in caso di switch sono i seguenti:

N° di switch effettuati nel corso dell'anno contrattuale	Costo per switch
1° switch	gratuito
ogni switch successivo	5 euro

11.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata

	Commissione annua di gestione
gestione interna separata Fondo "EPU"	1,50%

11.3. Costi gravanti sul fondo interno

Remunerazione dell'impresa di assicurazione

	Commissione annua di gestione	Commissione di overperformance
Fondo "Flessibile Platinum"	1,50%	20,0%
Fondo "Rifugio Classe A"	1,50%	0,0%

La commissione annua di gestione è calcolata sul valore netto complessivo del fondo ed è prelevata settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso. Sulla parte del patrimonio del fondo investito in OICR "collegati", il Lloyd Adriatico non addebita tutta la commissione di gestione ma solo una quota parte individuata per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti, pari al 75%.

La commissione di overperformance viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota "Flessibile Platinum" raggiunge il suo valore storico massimo ed è pari al 20% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. meccanismo di High Watermark), moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Altri costi

- oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza: tali oneri non sono quantificabili a priori in quanto variabili;
- spese di amministrazione e custodia delle attività, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota, spese di verifica e di revisione del fondo.

Si rinvia al Total Expenses Ratio (TER) di ciascun fondo interno, riportato nella sezione F della presente Nota informativa, per la quantificazione storica dei costi di cui sopra.

12. Regime fiscale

Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e non concorrono alla formazione dell'asse ereditario.

Le somme corrisposte in caso di riscatto totale o parziale, se non percepite nell'esercizio di attività commerciale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 12,5% della differenza, se positiva, fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati (base imponibile); nel determinare l'imposta è previsto un coefficiente di rettifica (c.d. equalizzatore) definito annualmente dalla competente autorità.

Sulle somme percepite nell'esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva non viene applicata in quanto tali importi entrano a far parte del reddito d'impresa.

Il Contraente potrà comunque richiedere al consulente assicurativo tutti i chiarimenti in merito o avvalersi di idonea assistenza professionale.

E. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

13. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in quote

Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui il documento di polizza, firmato dal Lloyd Adriatico, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

Il premio investito si determina riducendo il premio versato dei diritti e caricamenti, di cui al punto 11.1.1.

Tale premio viene ripartito fra la gestione interna separata Fondo EPU e il fondo interno assicurativo Flessibile Platinum, in funzione del livello di protezione scelto dal Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il premio investito nel fondo Flessibile Platinum, diviso per il valore unitario delle quote del fondo, dà luogo al numero delle quote possedute dal Contraente di tale fondo interno assicurativo. Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo è, per i versamenti effettuati tra l'1 ed il 10 del mese, il primo giovedì a partire dal 15 del mese stesso; se effettuati tra l'11 ed il 20 del mese, il primo giovedì a partire dal 25 del mese stesso; se effettuati tra il 21 e l'ultimo giorno del mese, il primo giovedì a partire dal 5 del mese successivo.

Se il giovedì cade in un giorno festivo, il giorno di valorizzazione è il primo giorno lavorativo successivo.

14. Lettera di conferma di investimento del premio

Il Lloyd Adriatico dà comunicazione al Contraente dell'avvenuto investimento della parte di premio di perfezionamento versata nel fondo Flessibile Platinum entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione, mediante lettera riportante: l'ammontare della parte di premio di perfezionamento lordo versata nel fondo Flessibile Platinum e di quella investita, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

15. Risoluzione del contratto

Nel corso della durata contrattuale il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto richiedendo la liquidazione del valore di riscatto. Si rimanda all'art. 14 delle Condizioni di assicurazione per la documentazione che il Contraente dovrà presentare in tale ipotesi.

16. Riscatto

Il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto già a partire dalla fine del periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto. Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto sono ammessi anche riscatti parziali. In caso di riscatto parziale del contratto, il Contraente deve specificare da quali fondi interni assicurativi devono essere riscattate le quote. Le quote di un singolo fondo interno assicurativo possono essere disinvestite totalmente o parzialmente, ma in quest'ultimo caso il controvalore minimo delle quote residue possedute sul singolo fondo calcolato al momento della richiesta, non potrà essere inferiore a 2.500 euro.

Il valore di riscatto, se la richiesta avviene nei primi 5 anni di durata contrattuale è pari al premio investito nel Fondo EPU rivalutato al tasso di interesse annuo minimo garantito dalla decorrenza alla data di richiesta di riscatto, più un importo pari al numero delle quote possedute del fondo Flessibile Platinum moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giovedì ad esso seguente) successivo al giorno di pervenimento della richiesta di riscatto, il tutto diminuito della penale descritta al punto 11.1.2 della presente Nota informativa.

Se la richiesta di riscatto avviene dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto, il valore di riscatto è pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giovedì ad esso seguente) successivo al giorno di pervenimento della richiesta di riscatto, senza l'applicazione di alcuna penale.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relative al valore di riscatto, può rivolgersi al Servizio Clienti all'indirizzo: Lloyd Adriatico, Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste, numero verde 800 841 061, fax 040 3175067, indirizzo e-mail infovita@lloydadriatico.it.

Per la presenza di costi gravanti sul contratto e della penale suddetta e/o in caso di andamento sfavorevole del valore delle quote, **il valore di riscatto può risultare inferiore al premio pagato dal Contraente.**

Per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto relativi al *Capitale EPU* si rimanda al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F, mentre i valori puntuali relativi al *Capitale EPU* saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

17. Operazioni di switch e di trasferimenti dalla gestione separata ai fondi interni

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere al Lloyd Adriatico di disinvestire, totalmente o parzialmente, le quote possedute di un fondo interno per reinvestirle nell'altro fondo interno collegato al presente contratto *MyLife Protezione Flessibile*. In caso di trasferimento parziale, il controvalore minimo delle quote residue possedute sul singolo fondo, calcolato al momento della richiesta di *switch*, non deve essere inferiore a 2.500 euro. Per la quantificazione dei costi, si rimanda al punto 11.1.2 della Nota informativa.

Se in corso di contratto il Lloyd Adriatico intende proporre ai Contraenti uno *switch* in nuovi fondi, si impegna a consegnare preventivamente ai Contraenti l'estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell'inserimento dei nuovi fondi, unitamente al Regolamento di gestione.

Il presente contratto *MyLife Protezione Flessibile* prevede inoltre trasferimenti automatici e gratuiti dalla gestione separata Fondo EPU ai fondi interni d'investimento Flessibile Platinum e Rifugio Classe A.. In dettaglio, alle prime 5 ricorrenze annue di contratto, i rendimenti attribuiti al contratto della gestione separata Fondo EPU eccedenti il minimo garantito vengono trasferiti nel fondo "Flessibile Platinum"; inoltre, alla quinta annualità di contratto il *Capitale EPU*, pari al premio versato inizialmente moltiplicato per il livello di protezione scelto dal Contraente, viene convertito in quote del fondo Rifugio Classe A.

L'operazione di *switch* è regolata utilizzando i valori delle quote rilevati il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento della richiesta di trasferimento al Lloyd Adriatico.

I trasferimenti dalla gestione separata ai fondi interni vengono effettuati utilizzando il valore delle quote rilevate il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo alle rispettive ricorrenze annue di contratto.

Il Lloyd Adriatico invierà al Contraente un'apposita lettera per informarlo in merito al numero delle quote attribuite e, in caso di *switch*, di quelle disinvestite, nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di valorizzazione.

18. Diritto di recesso

Il Contraente e il Lloyd Adriatico hanno diritto di recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso. Tale informazione si considera recepita con la sottoscrizione della polizza.

In caso di recesso del Contraente la lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto deve essere inviata al seguente recapito: Lloyd Adriatico S.p.A., Ramo Vita, largo Ugo Imeri n° 1, 34123 Trieste.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il Lloyd Adriatico, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote possedute, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento della richiesta al Lloyd Adriatico, a cui vanno aggiunti i caricamenti con esclusione dei diritti, indicati al punto 11.1.1 della presente Nota informativa e nel contratto.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

19. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

Per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte del Lloyd Adriatico, si rinvia all'articolo 14 delle Condizioni di assicurazione.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dal Lloyd Adriatico entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

20. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Si ricorda in particolare:

Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Le somme dovute dal Lloyd Adriatico in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere assoggettati ad azioni esecutive (pignoramenti) né ad azioni cautelari (sequestri) (art. 1923, comma 1 del codice civile).

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del codice civile).

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio ed autonomo sulle prestazioni assicurate (art. 1920 del codice civile). Le prestazioni sono dovute soltanto al Beneficiario designato. Né gli eredi dell'Assicurato, né quelli del Contraente (se diverso dall'Assicurato), se non designati quali Beneficiari, hanno alcun diritto sulle prestazioni assicurate, e tale importo non rientra nell'asse ereditario.

Revoca del Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario; lo stesso può modificare le sue intenzioni originarie attraverso l'istituto della revoca del beneficio, regolamentato dall'art.1921 del codice civile.

L'esercizio di questo diritto è implicito in ogni nuova designazione. La revoca del beneficio è un atto che può essere compiuto solo dal Contraente. Nel caso di decesso del Contraente, tale diritto non si trasmette ai suoi eredi.

Il Contraente può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria.

21. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana.

22. Reclami

Il Lloyd Adriatico intende assicurare ai propri clienti assistenza e servizi di elevata qualità.

Ricordiamo che per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al **Numero Verde 800 841 061**, attivo presso la Sede Centrale del Lloyd Adriatico.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al **SERVIZIO RECLAMI del Lloyd Adriatico, largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste, telefax 040 3220526, indirizzo e-mail reclami@lloydadriatico.it** o mediante accesso al sito internet **www.lloydadriatico.it** ed utilizzo della funzione "**Contattaci/Reclami**".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331**, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

23. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

Il Lloyd Adriatico si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, inoltre gli ultimi rendiconti annuali della gestione dei fondi interni assicurativi. Tali documenti sono disponibili anche sul sito internet www.lloydadriatico.it.

24. Informativa in corso di contratto

Il Lloyd Adriatico si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa, nel Regolamento della gestione interna separata o nel Regolamento dei fondi interni assicurativi intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Il Lloyd Adriatico esprime l'impegno a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici dei fondi interni assicurativi di cui alla successiva sezione G e alla sezione 7 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

Nei primi 5 anni di durata contrattuale:

- a. premio unico versato;
- relativamente al *Capitale EPU*:
 - b. valore della prestazione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c. valore della prestazione maturata al 31 dicembre;
 - d. valore di riscatto maturato al 31 dicembre;
 - e. tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata "EPU", commissione annua di gestione, tasso annuo di rendimento riconosciuto al contratto;
- relativamente al *Capitale Unit Linked*:
 - f. numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - g. numero e controvalore delle quote del fondo Flessibile Platinum assegnate nell'anno di riferimento, relative al trasferimento del rendimento della gestione separata eccedente il minimo garantito;
 - h. numero di quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore al 31 dicembre.

Relativamente al 31 dicembre successivo ai primi 5 anni di durata contrattuale:

- a. premio unico versato;
- b. numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c. numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
- d. numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- e. numero di quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore al 31 dicembre.
- f. numero e controvalore delle quote del fondo Flessibile Platinum assegnate nell'anno di riferimento, relative al trasferimento del rendimento della gestione separata eccedente il minimo garantito;
- g. numero e controvalore delle quote del fondo Rifugio Classe A assegnate relative al trasferimento del *Capitale EPU*, pari al premio unico versato moltiplicato per il livello di protezione.

Successivamente:

- premio unico versato;
- numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di *switch*;
- numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- numero di quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Il Lloyd Adriatico si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti nei fondi unit linked, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione viene effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI (CAPITALE EPU)

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto relativamente alla parte di premio investita nella gestione interna separata EPU. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e garanzia scelta dal Contraente.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%, applicando la commissione di gestione prevista dalle Condizioni di assicurazione.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,0%
- Decorrenza 01/04/2007
- Durata investimento nel Fondo EPU: 5 anni
- Sesso ed età dell'Assicurato: qualunque
- Premio lordo di perfezionamento: €10.000,00
- Premio versato nel Fondo EPU – Garanzia 70% €6.409,16
- Capitale iniziale investito nel Fondo EPU €6.340,12
- Capitale garantito al termine dell'investimento in EPU: €7.000,00

Anni trascorsi	Data calcolo	Premio versato	Importo trasferito alla fine dell'anno (**)	Capitale assicurato alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	01/04/2008	6.409,16	0,00	6.466,92	6.337,58
2	01/04/2009	-	0,00	6.596,26	6.497,31
3	01/04/2010	-	0,00	6.728,18	6.660,90
4	01/04/2011	-	0,00	6.862,75	6.828,43
5	01/04/2012	-	0,00	7.000,00(***)	7.000,00

(*) sia in caso di vita che in caso di morte

(**) trasferimento automatico e gratuito nel Fondo Flessibile Platinum

(***) tale capitale viene trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo Rifugio Classe A

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che il **Lloyd Adriatico è tenuto a corrispondere** in base alle Condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, il **recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo la seconda annualità di polizza.**

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,0%
- Commissione annua di gestione: 1,5%
- Tasso di rendimento riconosciuto al contratto: 2,5%
- Decorrenza 01/04/2007
- Durata investimento nel Fondo EPU: 5 anni
- Sesso ed età dell'Assicurato: qualunque
- Premio lordo di perfezionamento: €10.000,00
- Premio versato nel Fondo EPU – Garanzia 70% €6.409,16
- Capitale iniziale investito nel Fondo EPU €6.340,12
- Capitale garantito al termine dell'investimento in EPU: €7.000,00

Anni trascorsi	Data calcolo	Premio versato	Importo trasferito alla fine dell'anno (**)	Capitale assicurato alla fine dell'anno (*)	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	01/04/2008	6.409,16	31,70	6.466,92	6.337,58
2	01/04/2009	-	32,33	6.596,26	6.497,31
3	01/04/2010	-	32,98	6.728,18	6.660,90
4	01/04/2011	-	33,64	6.862,75	6.828,43
5	01/04/2012	-	34,31	7.000,00(***)	7.000,00

(*) sia in caso di vita che in caso di morte

(**) trasferimento automatico e gratuito nel fondo Flessibile Platinum

(***) Tale capitale viene trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo Rifugio Classe A


I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo il Lloyd Adriatico. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

G. DATI STORICI RELATIVI AI FONDI (CAPITALE UNIT LINKED)


25. Dati storici di rendimento

Fondo Lloyd Adriatico "FLESSIBILE PLATINUM"

Rendimento annuo del fondo




Andamento valore quota del fondo nell'ultimo anno




Fondo Lloyd Adriatico “RIFUGIO Classe A”

Rendimento annuo del fondo e del benchmark



Andamento valore quota del fondo e del benchmark nell'ultimo anno



Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

NOTE:

- le performance dei fondi sopra descritti sono comprensive dei costi applicati agli stessi. Il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi;
- il fondo “Flessibile Platinum” non è descritto da alcun benchmark pertanto sono stati riportati soltanto i dati relativi al fondo. Inoltre i dati sopra esposti si riferiscono al rendimento e alla volatilità delle quote originarie del fondo “Flessibile” e non delle quote “Platinum”, istituite il 18 ottobre 2006. Il dato relativo al rendimento del 2002 è riferito al periodo infrannuale dal 18 aprile 2002 (giorno di istituzione del fondo “Flessibile”) al 31 dicembre 2002, mentre il dato relativo al rendimento del 2006 è riferito alle quote “Platinum” e al periodo infrannuale dal 18 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006;
- per il fondo “Rifugio Classe A” i dati relativi agli anni dal 2000 al 2003 su esposti, si riferiscono al rendimento e alla volatilità delle quote originarie del fondo “Rifugio” e non alle quote “Classe A”, istituite recentemente il 18 marzo 2004. Per il 2004 i dati sono riferiti alle quote “Classe A” e al periodo infrannuale dal 18 marzo 2004 al 31 dicembre 2004. Il rendimento del benchmark viene espresso per soli otto anni, invece che dieci, in quanto la rilevazione dell’indice J.P. Morgan Emu 1-7 anni è iniziata il 30 aprile 1998.

26. Dati storici di rischio

Riportiamo di seguito il confronto per l’ultimo anno fra la volatilità dichiarata *ex ante* e quella rilevata *ex post*, secondo le indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell’allegato II al rendiconto annuale del fondo interno (Circolare ISVAP n. 474/2002). La volatilità del benchmark non viene riportata in quanto tutti i fondi sono a gestione attiva.

2	Volatilità fondo “Flessibile Platinum”	
0	dichiarata <i>ex ante</i>	rilevata <i>ex post</i>
0	20% - 25%	4,20%
6		

2	Volatilità fondo “Rifugio Classe A”	
0	dichiarata <i>ex ante</i>	rilevata <i>ex post</i>
0	3% - 8%	2,18%
6		

27. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del fondo interno

Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio (o minor periodo disponibile) fra il totale dei costi posti a carico di ciascun fondo interno ed il patrimonio medio

rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

TER			
	2004	2005	2006
fondo "Flessibile Platinum"	-	-	0,95%
fondo "Rifugio Classe A"	1,50%	1,53%	1,51%

Nel calcolo del TER sono stati considerati i seguenti costi:

COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO	Flessibile Platinum	Rifugio Classe A		
	2006	2004	2005	2006
commissioni di gestione	0,32%	1,50%	1,53%	1,51%
commissione di eventuale <i>overperformance</i>	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%
TER degli OICR sottostanti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
oneri inerenti all'acquisizione o alla dismissione delle attività	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
spese di amministrazione e di custodia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
spese di revisione e certificazione del fondo	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
spese di pubblicazione del valore della quota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, di cui al punto 11.1.


28. Turnover di portafoglio del fondo

La tabella sottostante indica il tasso di movimentazione del portafoglio di ciascun fondo (c.d. turnover) per l'ultimo anno solare espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Esso rappresenta pertanto un indicatore dello stile di gestione del fondo ("attivo" o "passivo") e mostra inoltre la volontà di adeguamento del gestore ai continui mutamenti dei mercati finanziari. Per il fondo Flessibile Platinum il dato sul Turnover di portafoglio è quello del fondo base.

TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEI FONDI			
	2004	2005	2006
fondo "Flessibile Platinum"	1244,11%	677,39%	357,35%
fondo "Rifugio Classe A"	140,22%	130,46%	185,43%

Il Lloyd Adriatico S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

LLOYD ADRIATICO S.P.A.
IL PRESIDENTE



dr. Enrico Cucchiani

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MyLife Protezione Flessibile (tariffa 86M 01)

Art 1. Prestazioni assicurate

MyLife Protezione Flessibile è un contratto di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili e unit linked che, a fronte del pagamento di un premio unico iniziale, garantisce alla quinta ricorrenza annua di contratto la protezione di una parte del premio versato (a scelta tra 100%, 90%, 70%), ed investe inizialmente il premio nella gestione interna separata Fondo “EPU” e nel fondo interno assicurativo “Flessibile Platinum”. Alla quinta ricorrenza annua di contratto, il capitale investito nel Fondo EPU viene convertito in quote del fondo interno assicurativo “Rifugio Classe A”.

La prestazione prevista dal contratto è la seguente:

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO:

- in caso di decesso dell’Assicurato nei primi 5 anni di durata contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente sarà liquidato un importo pari alla parte di premio investita nel Fondo EPU rivalutata, al tasso di interesse minimo garantito pari al 2% annuo composto, dalla decorrenza alla data del pervenimento della richiesta di liquidazione, più un importo pari al controvalore delle quote del fondo Flessibile Platinum possedute;
- in caso di decesso trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente sarà liquidato un importo pari al controvalore delle quote dei fondi Flessibile Platinum e Rifugio Classe A possedute.

Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il controvalore delle quote possedute sarà maggiorato dell’1% se, al verificarsi dell’evento, l’Assicurato ha meno di 75 anni (età computabile), dello 0,5% se ha età compresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni.

Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’art. 4.

Nel caso di decesso nei primi 5 anni e pervenimento della richiesta di liquidazione trascorsi 5 anni dalla decorrenza, per la determinazione della prestazione viene considerata la data di pervenimento della richiesta.

Art 2. Durata

Il contratto è a vita intera: la durata coincide con la vita dell’Assicurato. Il Contraente può decidere di riscattare totalmente il contratto già dal momento in cui è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto, regolato dall’art. 12.

Art 3. Riscatto totale o parziale

Il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto già a partire dalla fine del periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto. Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto sono ammessi anche riscatti parziali. In caso di riscatto parziale del contratto, il Contraente deve specificare il numero di quote da riscattare e da quali fondi interni assicurativi tali quote devono essere riscattate. Le quote di un singolo fondo interno assicurativo possono essere disinvestite totalmente o parzialmente, ma in quest’ultimo caso il controvalore minimo delle quote residue possedute sul singolo fondo calcolato al momento della richiesta, non potrà essere inferiore a 2.500 euro.

Se la richiesta di riscatto totale avviene nei primi 5 anni di durata contrattuale è pari alla parte di premio investita nel Fondo EPU rivalutata, al tasso di interesse minimo garantito pari al 2% annuo composto, dalla decorrenza alla data di richiesta di riscatto, più un importo pari al numero delle quote possedute del fondo Flessibile Platinum moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato alla data di riferimento definita all’art. 4, il tutto diminuito di una penale di riscatto, indicata nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza	Penale di riscatto
0	2,5%
1	2,0%
2	1,5%
3	1,0%
4	0,5%
5	0,0%

Se la richiesta di riscatto totale o parziale avviene dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto, il valore di riscatto è pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il valore unitario delle stesse rilevato alla data di riferimento definita all'art. 4, senza l'applicazione di alcuna penale.

Date le particolarità del contratto non è prevista la concessione di prestiti.

Art 4. Data di riferimento

La data di riferimento è il giorno di valorizzazione delle quote come di seguito definito.

Per la determinazione del numero di quote attribuite in relazione al premio versato dal Contraente, la data di riferimento è:

se il versamento viene effettuato tra l'1 ed il 10 del mese, è il primo giovedì a partire dal 15 del mese stesso; se effettuato tra l'11 ed il 20 del mese, è il primo giovedì a partire dal 25 del mese stesso; se effettuato tra il 21 e l'ultimo giorno del mese, è il primo giovedì a partire dal 5 del mese successivo.

Per la determinazione del numero di quote attribuite in relazione ai trasferimenti automatici dalla gestione separata ai fondi interni la data di riferimento è il primo giovedì successivo alle rispettive ricorrenze annue di contratto.

Per la determinazione, invece, del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal presente contratto e per il trasferimento di quote tra fondi (*switch*), la data di riferimento è il primo giovedì successivo al giorno di pervenimento della relativa richiesta.

Se il giovedì cade in un giorno festivo, la data di riferimento è il primo giorno lavorativo successivo.

Art 5. Livello di protezione

L'entità della prestazione garantita alla quinta ricorrenza annua di contratto dipende dalla scelta fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza e può essere del 100%, 90%, 70% del premio unico versato.

Art 6. Premio

Il premio è unico e viene pagato in via anticipata alla conclusione del contratto. L'ammontare minimo del premio, inclusi i diritti, è pari a 2.500 euro, mentre l'ammontare massimo è di 250.000 euro.

Il premio investito viene ripartito fra la gestione interna separata Fondo EPU e il fondo interno assicurativo Flessibile Platinum, in funzione del livello di protezione scelto dal Contraente.

In particolare viene attribuita al Fondo EPU la parte di premio investito che, rivalutata annualmente al tasso minimo garantito del 2%, realizza alla quinta ricorrenza annua di contratto un capitale pari al 70%, 90% o 100% del premio versato. La restante parte di premio investito, divisa per il valore unitario delle quote del fondo Flessibile Platinum, dà luogo al numero di quote di tale fondo attribuite al contratto. Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all'art. 4.

Il premio investito si determina riducendo il premio versato dei diritti e caricamenti.

I mezzi di pagamento ammessi dal Lloyd Adriatico sono i seguenti:

- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a "Lloyd Adriatico S.p.A." o "Lloyd Adriatico Agenzia di...";
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento da pre-esistente contratto.

Il Lloyd Adriatico non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

L'avvenuto investimento del premio versato ed i conseguenti valori contrattuali verranno comunicati al Contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione, per mezzo di una lettera inviata direttamente dal Lloyd Adriatico.

Art 7. Rivalutazione della prestazione

Il presente contratto partecipa, nei primi cinque anni, ai redditi finanziari che il Lloyd Adriatico ottiene dall'investimento di una parte del premio nella gestione interna, denominata Fondo "EPU" ("Gestione Speciale delle Polizze ad Elevata Partecipazione agli Utili"), separata dalle altre attività del Lloyd Adriatico e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il tasso annuo di rivalutazione attribuito è pari all'intero rendimento ottenuto annualmente dalla gestione interna separata "EPU", di cui al punto 3 del Regolamento, diminuito di una commissione annua di gestione patrimoniale pari a 1,5%.

Alla prima ricorrenza annua del contratto la parte di premio investita nel Fondo EPU viene rivalutata sulla base del tasso annuo di rivalutazione attribuito. La parte di rivalutazione ottenuta in base al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo rimane investita nel Fondo EPU, mentre l'eventuale eccedenza viene convertita in quote del fondo Flessibile Platinum.

Alle successive quattro ricorrenze annue del contratto, il capitale precedentemente investito nel Fondo EPU viene rivalutato sulla base del tasso annuo di rivalutazione attribuito. La parte di rivalutazione ottenuta in base al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo rimane investita nel Fondo EPU, mentre l'eventuale eccedenza viene convertita in quote del fondo Flessibile Platinum.

Il Lloyd Adriatico garantisce per i primi 5 anni il consolidamento del rendimento minimo garantito ma non delle partecipazioni agli utili eccedenti tale valore, in quanto convertite in quote del fondo Flessibile Platinum sul quale il Lloyd Adriatico non offre alcuna garanzia di carattere finanziario.

Art 8. Trasferimento di quote tra fondi interni (switch) e dalla gestione separata ai fondi interni

Trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere al Lloyd Adriatico di disinvestire, totalmente o parzialmente, le quote possedute di un fondo interno per reinvestirle nell'altro fondo interno collegato al presente contratto *MyLife Protezione Flessibile*. In caso di trasferimento parziale, il controvalore minimo delle quote residue possedute sul singolo fondo, calcolato al momento della richiesta di *switch*, non deve essere inferiore a 2.500 euro.

Per ogni anno di contratto, la prima di tali operazioni è gratuita. Ogni switch successivo al primo effettuato nel corso della singola annualità contrattuale, prevede il pagamento di una commissione pari a 5 euro, che viene detratta dal controvalore delle quote trasferite.

Il presente contratto *MyLife Protezione Flessibile* prevede inoltre trasferimenti automatici e gratuiti dalla gestione separata Fondo EPU ai fondi interni d'investimento Flessibile Platinum e Rifugio Classe A. In dettaglio, alle prime 5 ricorrenze annue di contratto, i rendimenti attribuiti al contratto dalla gestione separata Fondo EPU eccedenti il minimo garantito vengono convertiti in quote del fondo Flessibile Platinum; inoltre, alla quinta annualità di contratto il capitale investito nella gestione separata Fondo EPU viene convertito in quote del fondo Rifugio Classe A. Tale capitale è pari al premio versato moltiplicato per il livello di protezione scelto dal Contraente.

Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all'art. 4. Il Lloyd Adriatico informerà il Contraente dei nuovi valori contrattuali.

Art 9. Fondi interni assicurativi

Le caratteristiche dei fondi interni assicurativi sono riportate nel Regolamento dei fondi annesso al presente Fascicolo.

Il Lloyd Adriatico si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi assicurativi disponibili all'investimento.

Art 10. Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto al Lloyd Adriatico o fatte per testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto al Lloyd Adriatico, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente (se persona fisica);
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Lloyd Adriatico di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art 11. Conclusione del contratto-Entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso, a condizione che sia stato pagato il premio, nel momento in cui il documento di polizza, firmato dal Lloyd Adriatico, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato (se persona diversa).

L'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

Art 12. Recesso dal contratto

Il Contraente e il Lloyd Adriatico hanno il diritto di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Il recesso del Contraente deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Lloyd Adriatico S.p.A. Ramo Vita, largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste, indicando preferibilmente le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso del premio (denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il Lloyd Adriatico, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, rimborsa al Contraente il controvalore delle quote possedute rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento della richiesta al Lloyd Adriatico, a cui vanno aggiunti i caricamenti con esclusione dei diritti indicati nel contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Art 13. Cessione

Previa accettazione da parte del Lloyd Adriatico, il Contraente può cedere ad altri il contratto. Tale atto diventa efficace solo quando il Lloyd Adriatico registri la variazione con emissione di apposita appendice.

Art 14. Pagamenti effettuati dal Lloyd Adriatico

Per tutti i pagamenti effettuati dal Lloyd Adriatico dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da consegnare è la seguente:

a. *In caso di riscatto totale o parziale*

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica;

b. *In caso di decesso dell'Assicurato*

- richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente sul modulo disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
- certificato di morte dell'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita del Lloyd Adriatico) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica:

- le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art.1412 codice civile nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciari;
 - se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare;
- e che in ogni caso, attestati
- in caso di successione testamentaria, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni;
 - in caso di successione legittima, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria;
- copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 codice civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 codice civile);
 - in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare;
 - in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 codice civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l'ulteriore documentazione da produrre.

Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, il Lloyd Adriatico mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Art 15. Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Art 16. Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art 17. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

Art 18. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato debbono essere esatte e complete.

In particolare il Contraente deve fornire al Lloyd Adriatico tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

REGOLAMENTO FONDO “EPU”

GESTIONE SPECIALE DELLE POLIZZE RIVALUTABILI PER PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DA INVESTIMENTO

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività del Lloyd Adriatico S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale delle Polizze ad Elevata Partecipazione agli Utili" ed indicata nel seguito con la sigla "EPU".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della EPU.

La gestione della EPU è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della EPU è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la quale attesta la rispondenza della EPU al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla EPU, il rendimento annuo della EPU, quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dal Lloyd Adriatico sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della EPU, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della EPU di competenza di quell'esercizio al valore medio della EPU stessa.

Per risultato finanziario della EPU si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della EPU - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella EPU e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella EPU per i beni già di proprietà del Lloyd Adriatico.

Per valore medio della EPU si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della EPU.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella EPU.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo della EPU l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. Il Lloyd Adriatico si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

1. Aspetti generali

Il Lloyd Adriatico ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione delle risorse destinate ai fondi interni assicurativi denominati fondo Lloyd Adriatico “Flessibile” e “Rifugio”. I fondi sono espressi in quote e sono di tipo ad accumulazione: l’incremento di valore del patrimonio di ciascun fondo non viene distribuito ma determina l’incremento di valore delle rispettive quote. Ogni fondo costituisce patrimonio separato dal patrimonio del Lloyd Adriatico, nonché di ogni altro fondo dalla stessa gestito.

La gestione di ciascun fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario delle quote. Annualmente, pertanto, alla chiusura di ogni esercizio il Lloyd Adriatico redige un rendiconto della gestione di ciascun fondo.

Le quote dei fondi Lloyd Adriatico “Flessibile” e “Rifugio” si suddividono in classi denominate rispettivamente “Flessibile”, “Flessibile Silver”, “Flessibile Gold”, “Flessibile Platinum” e “Flessibile Diamone”; “Rifugio” e “Rifugio Classe A”. Le quote appartenenti alla classe “Flessibile” derivano dai versamenti effettuati sui contratti sottoscritti anteriormente al 20 febbraio 2006; le quote appartenenti alle classi “Flessibile Silver”, “Flessibile Gold”, “Flessibile Platinum” e “Flessibile Diamond” derivano dai versamenti effettuati sui contratti sottoscritti da tale data e si distinguono per altezza del premio minimo iniziale della polizza assicurativa collegata ai fondi. Le quote appartenenti alla classe “Rifugio” derivano dai versamenti effettuati sui contratti sottoscritti anteriormente al 1° marzo 2004; le quote appartenenti alla classe “Rifugio Classe A” derivano dai versamenti effettuati sui contratti sottoscritti da tale data.

Per esigenze di adeguatezza dimensionale del fondo ovvero di efficienza gestionale, sempre con riferimento al perseguimento dell’interesse dei Contraenti, il Lloyd Adriatico si riserva la facoltà di effettuare operazioni di fusione o scissione tra fondi interni o classi di fondi interni con analogo profilo di rischio e caratteristiche similari, anche in conseguenza a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio. Il passaggio tra il precedente fondo o classe di fondo ed il nuovo fondo o classe di fondo avverrà senza alcun aggravio di spese per il cliente. Il Lloyd Adriatico comunicherà al Contraente le modalità e le conseguenze di tali operazioni almeno 90 giorni prima della data di effetto delle stesse.

2. Obiettivi

Fondo Lloyd Adriatico “FLESSIBILE”

L’obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio-lungo periodo le somme conferite dai sottoscrittori, senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui investe (azioni/obbligazioni). L’investimento azionario può comportare nel breve termine il rischio di perdite sul capitale investito.

Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è alto, adatto ad investitori con un portafoglio già diversificato.

Siccome il fondo non ha vincoli di asset allocation e non è condizionato da alcun fattore di rischio specifico, non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del fondo.

Fondo Lloyd Adriatico “RIFUGIO”

L’obiettivo del fondo è di massimizzare nel medio periodo le somme conferite dai sottoscrittori, investendo prevalentemente in titoli obbligazionari e ponendo un limite massimo del 30% all’investimento azionario.

Il profilo di rischio cui è esposto il fondo, esprimibile nella variabilità del valore della quota, è medio basso.

Parametro di riferimento (benchmark): 75% J.P. Morgan Emu Bond Index 1-7 anni, 10% MTS BOT, 10% S&P/MIB e 5% Dow Jones Euro STOXX 50.

Di seguito vengono descritti sinteticamente gli indici che compongono i benchmark dei fondi.

Indice MTS BOT (già BOT Banca d'Italia): è l'indice di capitalizzazione lorda dei BOT calcolato da MTS Spa e rispecchia il rendimento medio lordo dei BOT nel periodo considerato.

Indice J.P. Morgan Emu Bond Index 1-7 anni: l'indice è rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Monetaria Europea ed è composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati membri dell'EMU, con vita residua compresa tra 1 e 7 anni.

Indice S&P/MIB: rappresenta l'andamento di titoli azionari, nazionali ed esteri, quotati nel mercato borsistico italiano (in Borsa e sul Nuovo Mercato) e selezionati in base ai criteri della liquidità, della capitalizzazione del flottante e della rappresentazione settoriale.

Indice Dow Jones Euro STOXX 50: rappresenta l'andamento di 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione ("bluechips") quotati nelle principali Borse dell'area Euro.

Gli indici vengono pubblicati giornalmente sulla stampa specializzata.

Ciascun fondo non si propone di replicare gli investimenti sottostanti l'indice, ma di selezionarli sulla base di proprie valutazioni, al fine di massimizzare il rendimento del fondo stesso.

3. Caratteristiche

Fondo Lloyd Adriatico "FLESSIBILE"

Categoria del fondo: flessibile.

Valuta di denominazione: euro.

Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 – 5 anni.

Composizione del fondo: il fondo non ha alcun vincolo sulla composizione degli investimenti di base (azioni, obbligazioni) e non condivide alcun fattore di rischio specifico (ad esempio geografico, settoriale, valutario, ecc.).

Criteri di selezione degli strumenti finanziari: aggiustamenti di portafoglio basati sia sull'analisi dell'andamento dei mercati finanziari (c.d. "market timing") sia sull'analisi microeconomica e tecnica dei singoli strumenti finanziari oggetto di investimento (c.d. approccio "bottom up"), al fine di ottimizzare un rendimento assoluto, con ricorso all'utilizzo di diverse tipologie di strumenti finanziari.

Fondo Lloyd Adriatico "RIFUGIO"

Categoria del fondo: obbligazionario misto area euro.

Valuta di denominazione: euro.

Orizzonte temporale minimo consigliato: 2 – 4 anni.

Composizione del fondo: il fondo è caratterizzato da un investimento principale pari almeno al 70% del portafoglio in obbligazioni dell'area euro e da un investimento residuale pari al massimo al 30% del portafoglio in azioni.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari: analisi macroeconomica e politica dei Paesi oggetto di investimento, analisi economico-finanziarie per la selezione delle singole società, valutazione del rischio di credito e dell'andamento della curva dei tassi di interesse e delle divise.

Le scelte di investimento possono anche essere affidate, senza oneri aggiuntivi per il fondo, ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dal Lloyd Adriatico. In tal caso responsabile verso gli investitori per l'attività di gestione del fondo è esclusivamente il Lloyd Adriatico.

Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal provvedimento ISVAP n. 297/96, come modificato dal provvedimento n. 981/G/98, e finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o al raggiungimento di una gestione degli attivi più efficace, coerentemente con il profilo di rischio del fondo interno. La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

Ciascun fondo interno assicurativo può investire anche in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) coerentemente con la categoria del fondo. Possono essere effettuati investimenti anche in quote di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo Allianz o altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Allianz.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente al gruppo Allianz (OICR “collegati”), sul fondo acquirente non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Inoltre, il Lloyd Adriatico non addebita alla parte del fondo rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte del 75% delle commissioni individuata dal Lloyd Adriatico per il servizio prestato per l’asset allocation degli OICR collegati e per l’amministrazione dei contratti.

4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il valore netto complessivo del fondo è determinato sulla base delle seguenti attività e passività, riferite al primo giorno utile precedente il giorno di valorizzazione:

- a) posizione netta dei valori mobiliari valutati a prezzo di mercato, in particolare, i titoli di debito e di capitale quotati alla Borsa Italiana saranno valutati rispettivamente al prezzo ufficiale ed al prezzo di riferimento mentre per quelli quotati all'estero si utilizzerà il prezzo di chiusura riportato sui circuiti telematici. Inoltre, le attività quotate per le quali non sia determinabile un prezzo di negoziazione con periodicità coerente con quella di valorizzazione della quota, saranno valutate all'ultimo prezzo disponibile rilevato sul mercato di negoziazione. Nel caso in cui tali attività quotate siano individualmente sospese dalle negoziazioni, le stesse saranno valutate sulla base dei criteri previsti per quelle non quotate, tenendo anche conto dell'ultima quotazione rilevata. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi del Lloyd Adriatico, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. In caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di Borsa, il Lloyd Adriatico si riserva di effettuare la valorizzazione utilizzando i prezzi dell'ultimo giorno utile precedente l'evento suindicato oppure di sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto nonché le emissioni ed i rimborsi delle quote;
- b) interessi attivi e passivi;
- c) dividendi;
- d) spese a carico del fondo;
- e) ogni altra attività e passività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

I crediti d'imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso.

Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nei quali il fondo abbia effettuato investimenti sono riconosciute al fondo stesso.

Per i fondi Lloyd Adriatico “Flessibile” e “Rifugio” il valore netto complessivo del fondo è suddiviso tra le classi del fondo in base ai versamenti effettuati sui relativi contratti ed alle spese a carico della rispettiva classe del fondo.

Il valore di ogni singola quota del fondo o classe del fondo si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) dividendo il valore netto complessivo del fondo o classe del fondo per il numero di quote in circolazione del fondo o classe del fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Esso, pertanto, è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo o classe del fondo e viene pubblicato giornalmente da “Il Sole 24 Ore” o altro quotidiano economico a diffusione nazionale indicato nella Nota informativa della polizza assicurativa collegata ai presenti fondi.

5. Spese

Le spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- a. commissione di gestione;
- inoltre, per il fondo Lloyd Adriatico “Flessibile” quote “Silver”, “Gold” e “Platinum”:
- b. commissione di overperformance;
- infine, per il fondo Lloyd Adriatico “Flessibile”:
- c. oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo non ricompresi nel prezzo di compravendita delle attività ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;

d. spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo, spese inerenti alla pubblicazione del valore della quota, spese di verifica e di revisione del fondo.

La commissione di gestione di cui alla lettera a) è pari su base annua a:

- 1,9% per la classe “Flessibile”, 1,8% per la classe “Flessibile Silver”, 1,7% per la classe “Flessibile Gold”, 1,5% per la classe “Flessibile Platinum” e 1% per la classe “Flessibile Diamond”;
- 1% per la classe “Rifugio” e 1,5% per la classe “Rifugio Classe A”.

Dette commissioni sono calcolate sul valore netto complessivo del fondo o classe del fondo e prelevate settimanalmente sulla base delle disponibilità del fondo stesso.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo interno venga investito in parti di OICR “collegati”, su detta parte il Lloyd Adriatico non addebita alcuna commissione di gestione, fatta eccezione per la quota parte del 75% della commissione individuata dal Lloyd Adriatico per il servizio di asset allocation degli OICR “collegati” e per l’amministrazione dei contratti.

La commissione di overperformance di cui alla lettera b) viene applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del fondo (quota “Flessibile Silver”, “Flessibile Gold”, “Flessibile Platinum”) raggiunge il suo valore storico massimo, ed è pari al 20% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. meccanismo di “High Watermark”), moltiplicato per il numero delle quote esistenti.

Gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ricompresi nel prezzo di compravendita delle attività (in aumento del prezzo di mercato in caso di acquisto ed in diminuzione del prezzo di mercato in caso di vendita) gravano indirettamente sul valore netto complessivo del fondo.

Ciascun fondo non prevede l’acquisto esclusivo o prevalente di parti di OICR.

6. Modifiche regolamentari

Il Lloyd Adriatico si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di variazioni sfavorevoli al Contraente se non consentite dalla predetta normativa.

GLOSSARIO

ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

BENEFICIARIO: il soggetto al quale spetta la somma assicurata.

CAPITALE EPU: parte di premio investita nella gestione separata Fondo EPU rivalutata annualmente al tasso di interesse minimo garantito. Tale capitale, alla 5^a ricorrenza annua del contratto, viene convertito in quote del fondo interno d'investimento Rifugio Classe A.

CAPITALE UNIT LINKED: controvalore delle quote possedute nei fondi interni d'investimento Flessibile Platinum e Rifugio Classe A, al netto di eventuali riscatti parziali. Tale capitale deriva dalla parte di premio investita nel fondo Flessibile Platinum più i rendimenti del Fondo EPU eccedenti il minimo garantito attribuiti al contratto alle prime 5 ricorrenze annue e convertiti in quote del fondo Flessibile Platinum, più il *Capitale EPU*, convertito, alla 5^a ricorrenza annua del contratto, in quote del fondo Rifugio Classe A.

CONSOLIDAMENTO: meccanismo in base al quale il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire nel corso del tempo, in quanto gli incrementi del capitale assicurato restano definitivamente acquisiti.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con il Lloyd Adriatico e versa il premio; è titolare a tutti gli effetti del contratto.

CONTRATTO A PRESTAZIONI RIVALUTABILI: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata.

CONTRATTO UNIT LINKED: contratto di assicurazione sulla vita che si caratterizza per il diretto collegamento delle prestazioni dovute alle variazioni del valore delle quote dei fondi interni assicurativi scelti dal Contraente, le quali variazioni a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui i fondi investono.

CONTROVALORE DELLE QUOTE: l'importo in Euro ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota di ciascun fondo interno per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

DECORRENZA: la data a partire dalla quale il contratto inizia a produrre i suoi effetti.

ETÀ COMPUTABILE: età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

FONDO INTERNO ASSICURATIVO: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa ed espresso in quote (unit).

GESTIONE INTERNA SEPARATA: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie appositamente creato dal Lloyd Adriatico e gestito separatamente dagli altri attivi detenuti, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni di contratti a prestazioni rivalutabili.

GIORNO DI VALORIZZAZIONE: giorno (attualmente è il giovedì di ogni settimana) in cui si calcola il valore unitario delle quote dei fondi interni assicurativi.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

OICR "COLLEGATI": OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente al gruppo Allianz.

PREMIO: importo che il Contraente versa al Lloyd Adriatico per ottenere le prestazioni previste dal contratto.

PREMIO INVESTITO: premio al netto dei diritti e dei caricamenti.

RECESSO: diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

RISCATTO: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del *Capitale EPU* e del *Capitale Unit Linked*, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di assicurazione.

RISCATTO PARZIALE: facoltà del Contraente di chiedere, trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto, la liquidazione del controvalore in euro di una parte del numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto.

SGR: Società di Gestione del Risparmio, che sono delle società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SWITCH: trasferimento di capitali investiti da uno o più fondi interni ad altri fondi interni.

La forma documentale del contratto n.ro _____ e' composta da:

- 1) polizza n.ro _____ (e' il presente documento)
- 2) quietanza n.ro _____, comprovante il versamento del premio, rilasciata in unico originale prenumerato, protetto dalle contraffazioni.

I diritti derivanti dal Contratto potranno essere esercitati solo a fronte della presentazione della presente polizza e della quietanza n.ro _____.

MyLife Protezione Flessibile
ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
(Tariffa 86M 01)

DURATA ASSICURAZIONE: vita intera **DATA DECORRENZA:** / /
DURATA PAGAMENTO PREMI: Premio Unico

ASSICURATO

SIG. _____ nato il / / , di cittadinanza Italiana, residente a _____, in VIA _____, Prov. _____, C.A.P. _____, C.F. _____, comune o stato estero di nascita _____

CONTRAENTE

SIG. _____ nato il / / , di cittadinanza Italiana, residente a _____, in VIA _____, Prov. _____, C.A.P. _____, C.F. _____

BENEFICIARI

Per il caso di decesso dell'Assicurato: gli eredi legittimi e testamentari dell'Assicurato

PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il capitale inizialmente investito e' pari a Euro # _____ #

Il CAPITALE MINIMO GARANTITO al / / e' pari al % del premio lordo.

PRESTAZIONI in caso di decesso: come previsto dall'articolo 1 delle Condizioni di assicurazione.

PREMIO

Il premio lordo di perfezionamento, di Euro # _____ # (di cui diritti Euro 10,00), viene versato in data / / .
Caricamenti: % del premio netto di Euro

AGENZIA

MEZZI DI PAGAMENTO VINCOLANTI PER LA VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il contratto non sara' concluso, e la Compagnia sara' sollevata da ogni responsabilita' che ne deriva, nel caso di utilizzo di un mezzo di pagamento che non rientri tra quelli di seguito previsti:

- assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a "Lloyd Adriatico S.p.A." o "Lloyd Adriatico -Agenzia di ...";
- carta di credito e bancomat se accettati dall'Agenzia;
- bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'Agenzia;
- reinvestimento del capitale che deriva da un contratto Vita preesistente.

"Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualita' di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Compagnia e' rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente polizza".

Il sottoscritto Contraente

DICHIARA:

- * di essere a conoscenza del suo diritto di recedere dal contratto, come specificato nelle Condizioni di assicurazione e nella Nota informativa;
- * di essere responsabile della veridicitá e correttezza dei dati e delle informazioni indicate nella presente polizza e di impegnarsi a fornire alla Compagnia tutte le informazioni che si rendessero necessarie (in particolare ai sensi della legge n. 197/91);

ACCETTA fin d'ora che il contratto sia regolato dalle norme riportate nel presente documento e dalle Condizioni di assicurazione medesime contenute nel fascicolo informativo citato in calce;

PRENDE ATTO:

- * che i diritti derivanti dal Contratto potranno essere esercitati solo a fronte della presentazione della presente polizza e di tutte le quietanze comprovanti i versamenti effettuati;
- * che i mezzi di pagamento consentiti e vincolanti per la validita' del contratto sono quelli esposti nella specifica sezione soprariportata e che il Lloyd Adriatico declina ogni responsabilita' per rimesse effettuate in maniera difforme.

Luogo e data di sottoscrizione

Firma del Contraente*

Firma dell'Assicurato*
(se diverso dal Contraente)

SCHEDA IDENTIFICAZIONE CLIENTELA
(Legge 05.07.1991 n. 197)

Non cointestata

DATI CONTRAENTE

Cognome: _____ Nome: _____ Sesso: _____ . nato il / / ,
Comune (o stato estero) di nascita: _____
Comune di residenza: _____ , Prov.: _____ , C.A.P.: _____
Indirizzo completo: _____
Codice Fiscale: _____ , Cittadinanza (stato): _____
Nazionalita' (stato): _____
Documento identificativo: _____
Numero del documento: _____ , Data del rilascio: / /
Autorita' e localita' del rilascio: _____
Attivita' economica: _____ Gruppo/Ramo: _____

AGENZIA

Cognome e nome del rilevatore : _____
Data inoltro : / /

FIRMA DEL RILEVATORE _____

FIRMA DELL'AGENTE _____

FAC - SAMPLE

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice

Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative (1)

Per fornire i nostri servizi e/o i prodotti assicurativi, la nostra Societa', titolare del trattamento, deve trattare i Suoi dati personali per finalita' assicurative. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati comuni, sensibili (2) e giudiziari (3) necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Per le finalita' sopra indicate ed in relazione al rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Societa', i dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari, soggetti tutti cosi' costituenti la c.d. catena assicurativa (4). Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Senza i Suoi dati, non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalita' promozionali

Il consenso per i trattamenti di seguito descritti e' facoltativo ed il Suo eventuale rifiuto non produrra' alcun effetto circa la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati effettuato da noi o, per nostro conto, da societa' specializzate, per rilevare la qualita' dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, e per svolgere attivita' promozionali di servizi e/o prodotti delle societa' del Gruppo Lloyd Adriatico.

Per le medesime finalita', i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia o all'estero, anche come autonomi titolari. Il consenso riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche i trattamenti, le comunicazioni ed i trasferimenti effettuati da tali soggetti. I dati possono essere comunicati a: societa' del Gruppo a cui appartiene la nostra Societa' (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi di legge); societa' specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato, per indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, societa' di gestione del risparmio, SIM.

Modalita' di uso dei dati personali

I dati sono trattati (5) con modalita', anche informatiche e telematiche, necessarie per fornire i predetti servizi e/o prodotti assicurativi, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attivita' promozionali; sono utilizzate le medesime modalita' anche quando i dati vengono comunicati, in Italia o all'estero, per i suddetti fini ai soggetti gia' indicati nella presente informativa, i quali sono impegnati a trattarli usando solo modalita' e procedure necessarie per le finalita' indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Societa', i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformita' delle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle finalita' indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti gia' indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attivita' utilizziamo soggetti di nostra fiducia, operanti anche all'estero, che svolgono per noi compiti di natura tecnica od organizzativa (6); lo stesso fanno anche i soggetti a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra richiesto comprende anche le modalita', procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato (artt. 7 e 10 del Codice)

Lei ha il diritto di conoscere, quali sono i Suoi dati presso la nostra Societa' o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7). Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei puo' rivolgersi al **Responsabile dell'U.S. Affari Generali** presso la Sede della Societa' (**e-mail: privacy@lloydadriatico.it**). L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati,

inclusi i soggetti che operano quali titolari di un proprio trattamento, l'elenco dei responsabili del trattamento e l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, possono essere chiesti alla stessa struttura aziendale.

CONSENSO

Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati dal Lloyd Adriatico ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni.

Luogo e data _____ Firma _____.

NOTE

- 1) La finalità assicurativa richiede che i dati siano trattati per: stipulazione di polizze; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione delle frodi e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, ad esempio dati sanitari.
- 3) Ad esempio dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati, ad esempio, ai seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, e collaboratori dei medesimi, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad es. contraenti e assicurati); mediatori di assicurazione e di riassicurazione, altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione e la liquidazione dei sinistri, tra cui: centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; di servizi postali; di revisione e di consulenza; di informazione commerciale per rischi finanziari; banche dati per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo, quali, ad esempio, a seconda dei rami assicurativi interessati: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI, ecc.; altri soggetti pubblici, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge.
- 5) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice; e' esclusa la diffusione di dati.
- 6) Questi soggetti svolgono per noi le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa.

Fatto in data _____.